



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA**  
*Direzione Didattica e Servizi agli Studenti*

GB/gf/rb

Decreto Rettorale del 29/10/2013  
Rep. n. 2505/2013  
Prot. n. 53736

**OGGETTO: Modifiche e proroga della Convenzione tra le Università di Verona e di Trento per il funzionamento della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali quadriennio 2013 - 2017.**

**IL RETTORE**

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona, emanato con Decreto Rettorale del 9.12.2011 n. 3330, Prot. n. 55697 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.12.2011 n. 299;

**VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale, emanato con Decreto Rettorale 15.09.2001 n. 12515 e successive modificazioni, adeguato al D.M. n. 270/2004 con Decreto Rettorale 3.06.2008 n. 2511 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 17.11.1997, n. 398 che, all'art. 16, prevede l'istituzione delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali dirette alla formazione comune dei laureati in Giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 21.12.1999, n. 537 "Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali";

**VISTA** la delibera del 05.12.2000 con cui il Senato Accademico in composizione ristretta ha approvato la stipula della convenzione tra l'università degli Studi di Verona e l'università degli Studi di Trento per l'istituzione, a decorrere dall'a.a. 2001/2002, della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, il relativo Regolamento per il funzionamento e il prospetto di previsione delle risorse finanziarie, organizzative e di personale;

**VISTA** la convenzione stipulata in data 30 marzo 2001 tra l'Università degli Studi di Trento e l'Università degli Studi di Verona per il conseguimento di comuni finalità nel campo della formazione superiore collegando in rapporto sinergico risorse finanziarie, organizzative e personale disponibile, prorogata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2010;

**VISTO** quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche e dal Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali in data 07.07.2013;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2013 con la quale si esprime parere favorevole in merito alla modifica e proroga della Convenzione tra le Università di Verona e di Trento per il quadriennio 2013/14 – 2016/17;

**VISTA** le delibera del Senato Accademico del 22 ottobre 2013 con la quale si approva la modifica e la proroga della Convenzione tra le Università di Verona e di Trento per il quadriennio 2013/14 – 2016/17;

**DECRETA**

**ART. 1** – fermo restando il contenuto originario del testo della Convenzione sottoscritta in data 30 marzo 2001 tra l'Università degli Studi di Trento e l'Università degli Studi di Verona, allegato al presente Decreto e di cui costituisce parte integrante, il termine "*Facoltà*" dovrà intendersi come "*Dipartimento*".

**ART. 2** – di prorogare gli effetti della "Convenzione per il conseguimento di comuni finalità nel campo della formazione superiore collegando in un rapporto sinergico risorse finanziarie, organizzative e di personale disponibili" sottoscritta in data 30 marzo 2001 tra l'Università degli Studi di Trento e l'Università degli Studi di Verona, per un ulteriore quadriennio (fino all'a.a. 2016/2017), per la continuazione della collaborazione relativa al funzionamento della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.

**ART. 3** – il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.



Il Rettore  
(Prof. Nicola Sartor)



CONVENZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DI COMUNI FINALITA' NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE SUPERIORE COLLEGANDO IN UN RAPPORTO SINERGICO RISORSE FINANZIARIE, ORGANIZZATIVE E DI PERSONALE DISPONIBILI.

Tra

- l'Università degli Studi di Trento, via Belenzani n. 12, c.f. 00340520220, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Massimo Egidi ;

- l'Università degli Studi di Verona, via dell'Artigliere n. 8, c.f. 93009870234, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Elio Mosele;

si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

##### Istituzione della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

1. Le Università di Trento e di Verona (di seguito nominate Università) istituiscono a decorrere dall'a.a. 2001/2002 la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (di seguito nominata Scuola).
2. La Scuola farà capo per gli aspetti didattici, amministrativi e organizzativi previsti dal D.M. 21/12/1999 n. 537 alle due Università e alle rispettive Facoltà di Giurisprudenza (di seguito nominate Facoltà) secondo i principi della presente Convenzione.

#### Art. 2

##### Regolamento della Scuola

L'organizzazione e il funzionamento della Scuola sono disciplinati dal Regolamento della stessa, adottato dagli organi accademici delle due Università.

#### Art. 3

##### Principi del Regolamento

IL RETTORE

IL RETTORE  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO  
(Prof. Massimo Egidi)



Il Regolamento si ispira ai seguenti principi:

- a. Impegno paritario delle due Università nella messa a disposizione delle risorse finanziarie, organizzative e di personale necessarie alla istituzione e al funzionamento della Scuola;
- b. Carattere residenziale della Scuola e mobilità della relativa docenza al fine di garantire la migliore fruibilità dell'offerta didattica;
- c. Concorso paritario nella designazione dell'organo collegiale della Scuola;
- d. Rotazione con cadenza biennale nell'elezione del Direttore, nell'individuazione della sede amministrativa della Scuola e nella cura dei connessi compiti organizzativi di Ateneo;
- e. Impegno delle Università a mettere ciascuna a disposizione della Scuola una sede didattica e uffici permanenti;
- f. Nomina del Direttore e rilascio del Diploma di Specializzazione da parte dei Rettori di entrambe le Università.

IL RETTORE

#### Art. 4

##### Concorso e partecipazione di terzi e di altri Atenei

1. Le Università promuovono il concorso delle istituzioni, specie locali, degli Ordini e Collegi professionali interessati, appartenenti anche alle province limitrofe, all'istituzione e al funzionamento della Scuola.
2. Previo accordo fra le due Università possono aderire alla Convenzione altri Atenei.

#### Art. 5

##### Durata della Convenzione

La presente Convenzione scade al termine del primo quadriennio di funzionamento della Scuola. Essa si rinnova tacitamente salvo disdetta comunicata almeno

IL RETTORE  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE  
(Prof. Massimo Egidi)



quattro mesi prima della scadenza.

E' ammesso il recesso anticipato di una Università, comunicato almeno nove mesi prima della conclusione del ciclo in corso.

#### Art. 6

##### Norme finali

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni del D.M. 21/12/1999 n. 537, che andranno interpretate alla luce dei principi di concorso paritario e di rotazione previsti dal precedente art. 3.
2. Le Università e le Facoltà si impegnano a risolvere i problemi di istituzione e funzionamento della Scuola non disciplinati dalla presente Convenzione secondo i principi da questa dettati e con spirito di piena e fattiva collaborazione.

Verona, 30.03.2001

Trento,

UNIVERSITA' DI VERONA  
IL RETTORE  
prof. Elio Mosele

UNIVERSITA' DI TRENTO  
IL RETTORE  
prof. Massimo Egidi